

COMUNE

REGIONE DEL VENETO - Si Vista:
Elaborato al progetto di variante G.C.C.

000736 24 MAR. 2009

DIREZIONE URBANISTICA E S.B.A.A.
Arch. *Umberto FABRIS*

PROGETTO DELLA
DELIBERA G.C./C.C.
N. 24 del 25/02/05

N° OGGETTI ALLEGATI	
1	TAVOLE DEL P.R.G. VIGENTE (4 - 4bis - 5a) ESTRATTO N.T.A.
2	ANALISI DEL COMPRESORIO LAGUNARE DI CHIOGGIA E INDAGINI ECONOMICO/PRODUTTIVE SUL SETTORE DELLA PESCA GESTITA
3	CARTOGRAFIA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER L'ATTIVITA' DI VENERICOLTURA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
4/a	CARTOGRAFIA DELLE CONCESSIONI NELLA LAGUNA SUD <i>Giuseppe Penzo</i>
4/b	CARTOGRAFIA DELLE CONCESSIONI NELLA LAGUNA CENTRALE <i>F. D.</i>
5	SCHEDA TECNICHE ED ANALISI DEI MANUFATTI PRESENTI NELLA LAGUNA DI CHIOGGIA
6	CARTOGRAFIA DEL POSIZIONAMENTO DEI MANUFATTI, FISSI E GALLEGGIANTI, PRESENTI NELLA LAGUNA DI CHIOGGIA
7	CARTOGRAFIA DELLE DISTANZE FRA LE STRUTTURE FISSE IL SEGRETARIO GENERALE
8	CARTOGRAFIA DELLA DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA DEI SEDIMENTI <i>Dott. Roberto Finardi</i>
9	CARTOGRAFIA DELLA SUDDIVISIONE MORFOLOGICA DELLA LAGUNA <i>F. D.</i>
10	ANALISI DELLA CLASSIFICAZIONE DEI CANALI
11/a	PORTO DI MALAMOCCO
11/b	PELESTRINA CITTÀ DI CHIOGGIA (Provincia di Venezia)
11/c	PORTO DI CHIOGGIA
11/d	CHIOGGIA - SOTTOMARINA <i>Attesto che la presente copia riprodotta su n. <u>47</u></i>
11/g	RUDERE CASONE DEI SETTE MORTI <i>fogli è autentica e conforme all'originale <u>esibiti</u> qui depositato</i>
11/h	PUNTA DEL CANE <i>ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445</i>
11/i	VALLI - PIOVINI <i>Li, <u>01 GIU. 2005</u></i>
11/l	CA' BIANCA - CA' PASQUA IL COORDINATORE TECNICO <i>DENIS BELLEMO</i>
12	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE <i><u>Spalluh</u></i>
13	SUSSIDI OPERATIVI PER L'AMBITO LAGUNARE
14	SCHEMA TIPOLOGICO BIDIMENSIONALE E TRIDIMENSIONALE DEI CASONI DA REALIZZARE NELLA LAGUNA DI CHIOGGIA (PROGETTO TIPO)

ANALISI
P
R
O
G
E
T
T
O

REGIONE VENETO PROVINCIA DI VENEZIA



CITTA' DI CHIOGGIA

SETTORE URBANISTICA Dirigente Arch. S. Lenoci

STUDIO DI PROGETTAZIONE



Arch. Nooradln . M
V.L.E. VENETO N° 29 SOTTOMARINA (30019)
TEL. 041.550053 FAX. 4965807

Progetto

**VARIANTE AL P.R.G.
PER LE ATTIVITA' DI MOLLUSCHICOLTURA**

Oggetto

REGIONE DEL VENETO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 23.04.2004

In data Argomento n.

18 DIC. 2008 N° - - 553

TAVOLA

12

Scala

Data


IL SEGRETARIO
Giuseppe MANOLI



Il Progettista

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PAESAGGISTI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

SEZIONE
A
ARCHITETTO



**SISTEMA AMBIENTALE
ZONE DI PREMINENTE INTERESSE NATURALISTICO E
AMBIENTALE**

Art. 1 - Laguna viva

L'ambiente lagunare di Chioggia è riconosciuto come patrimonio naturalistico, archeologico e storico ambientale da conservare, tutelare, rivitalizzare e valorizzare

A tal fine sono vietati interventi di bonifica fatti salvi quelli finalizzati al recupero paesistico ambientale

Sono consentite operazioni di ripristino degli ambienti lagunari e/o di manutenzione dei canali a fini idraulici, di vivificazione della laguna e di percorribilità, anche mediante l'estrazione di fanghi, i quali potranno essere utilizzati, compatibilmente con le loro caratteristiche qualitative, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente, anche ai fini del ripristino dei sistemi lagunari erosi.

Sono consentiti, inoltre, interventi connessi a ricerche e studi di natura archeologica autorizzati.

Non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche aeree.

La navigazione a motore nei tratti fuori canale è consentita esclusivamente per scopi di vigilanza, soccorso, manutenzione delle infrastrutture esistenti, tutela e ricerca, o di pesca professionale.

E' vietato il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea, fatta salva la raccolta delle macroalghe limitatamente alle specie invasive e degli elementi che mettono in pericolo l'equilibrio ambientale.

E' vietata la pesca a strascico e con turbosoffianti, nonché l'introduzione di nuove specie animali e vegetali non autoctone che comportino alterazione degli equilibri ecologici presenti.

Sono consentiti la manutenzione degli impianti di itticoltura, miticoltura e molluschicoltura presenti mediante l'adeguamento così come previsto dai sussidi operativi, per gli impianti di itticoltura, miticoltura e molluschicoltura dismessi è prescritto il ripristino dei luoghi da effettuare da parte del concessionario.

I capanni e i bancali a supporto dell'attività di pesca professionali esistenti possono essere oggetto di interventi di ristrutturazione così come previsto dai sussidi operativi.

L'inserimento di nuovi capanni e pontoni in ambito lagunare, da utilizzare esclusivamente a supporto dell'attività di pesca professionale o per attività istituzionali, qualora autorizzato dalle Autorità competenti potrà avvenire solo attraverso l'utilizzo di tecniche e tipologie tradizionali, secondo le indicazioni dei Sussidi operativi per l'ambito lagunare.

Eventuali ripristini e rifezionamenti di canali lagunari finalizzati a migliorare la navigazione portuale potranno essere concessi previa verifica della compatibilità ambientale e su autorizzazione delle Autorità competenti.



Art. 2 - Barene e Velme

L'ambiente delle barene e delle velme deve essere conservato e tutelato.

In tali aree, pertanto, sono consentiti interventi di conservazione e ripristino delle caratteristiche fisico-morfologiche e ambientali del sistema delle zone intertidali della laguna, finalizzati alla limitazione del fenomeno dell'erosione con materiali compatibili con l'ecosistema e con tipologie di intervento rispettose degli aspetti ambientali.

Sono vietati interventi di bonifica e colmata nonché movimenti di terra, scavi, depositi e discariche di materiali, fatti salvi gli interventi per la manutenzione e realizzazione delle reti di pubblico interesse nonché le opere di sistemazione, difesa idraulica e di mantenimento o miglioramento del ricambio e deflusso delle acque, da realizzarsi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

Sono vietati il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea ai sensi della Legge Regionale 15 novembre 1974, n° 53 e successive modifiche e integrazioni.

La raccolta di invertebrati marini può essere consentita dagli Enti competenti purché nel rispetto dei valori ecologici ambientali presenti e senza manomettere le restanti forme di vita dei fondali.

La formazione di nuove barene è consentita sulla base degli obiettivi idraulici da perseguire, tenendo conto della morfologia storica lagunare; i bordi di contenimento vanno realizzati mediante l'uso di materiali biodegradabili ed ecocompatibili e che ne consentano la reversibilità.

E' vietata l'introduzione di nuove specie non autoctone che comportino alterazione degli equilibri ecologici presenti.

Non è consentita la navigazione a motore al di fuori dei canali.



Art. 3 - Isole della Laguna

Le Isole dell'Aleghero e del Buon Castello sono riconosciute come Isole della Laguna ai sensi dell'art. 12 delle N.T.A. del PALAV.

Le sponde e gli argini devono essere opportunamente protetti e ripristinati attraverso l'utilizzo di tecniche e tipologie tradizionali

E' possibile il ripristino filologico di manufatti crollati per i quali siano rilevabili tracce di fondazioni ed elementi strutturali e sia accertata la preesistenza significativa mediante documentazione storica.

E' consentita, inoltre, la realizzazione di approdi e la sistemazione degli spazi scoperti.

Nell'isola del Buon Castello è consentita la ristrutturazione e il riordino dei volumi esistenti secondo le indicazioni del Progetto speciale.

Gli interventi devono essere realizzati con tecnologie e materiali tradizionali tipici dell'ambiente lagunare.



Art. 4 – Motte

Le motte individuate nelle tavole di progetto devono essere conservate.

Sono pertanto vietati movimenti di terra e scavi, fatti salvi quelli necessari per ricerche e studi di natura archeologica, se opportunamente autorizzati.

Sono comunque consentiti, sulla base di documentazioni storiche, interventi indirizzati al ripristino dei margini erosi, da effettuarsi con modalità e materiali compatibili.



IMMOBILI E SITI DI INTERESSE STORICO

Art. 5 - Cippi di conterminazione lagunare

Il Piano individua i cippi di conterminazione lagunare superstiti.

Sono consentiti il restauro e il risanamento conservativo di tali cippi.

La sistemazione delle aree limitrofe ai cippi deve garantire la conservazione, la tutela e la valorizzazione di questi manufatti.



Art. 6 - Casoni lagunari

Il Piano individua un Casone lagunare e di valle superstite denominato "Casone del Bernio" ai sensi dell'articolo 32 delle N.T.A. del PALAV.

Sono consentiti il restauro e il risanamento conservativo.

Sono consentite la destinazione residenziale e quella turistico ricettiva.

Il progetto dovrà prevedere l'adeguata sistemazione degli spazi esterni e il recupero degli edifici contermini.

